



14
/3

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

Roma, 25 marzo

19 94

Alle seguenti Amministrazioni:

All

AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

AZIENDE AUTONOME DELLO STATO

RAGIONERIE CENTRALI DELLO STATO

SERVIZI E UFFICI RAGIONERIE AMMINISTRAZIONI
E AZIENDE AUTONOME DELLO STATO

Disposta a mano del

Divisione 13

Prot. N. 29050 Allegati

OGGETTO: Adeguamento

automatico degli assegni aggiunti annessi alle pensioni privilegiate ordinarie: assegno di incollocabilità (art. 12) ed assegni di cumulo (art. 9) previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9.

PREFETTURE

ISPETTORATO GENERALE DEI SERVIZI SPECIALI E DELLA MECCANIZZAZIONE - Div. VIII^a

ISPETTORATO GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI DEL PERSONALE E DEGLI STUDI

RAGIONERIE REGIONALI DELLO STATO

RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI

FERROVIE STATO S.p.A.

PROVVEDITORATI AGLI STUDI

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFERICI DEL TESORO

DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

e per conoscenza:

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

PRESIDENZA SENATO DELLA REPUBBLICA

PRESIDENZA CAMERA DEI DEPUTATI

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CORTE COSTITUZIONALE

Si prega di restituire per ogni via il modulo con gli allegati, e di indicare nella risposta il N. di protocollo. La Direzione e noi vi rispondiamo.

La legge 26 gennaio 1980, n. 9, all'art. 12 ha stabilito per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie una nuova disciplina in materia di concessione dell'assegno di incollocabilità in sostituzione di quella prevista dall'art. 104 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Per effetto di tale normativa agli invalidi ascritti dalla 2^a all'8^a categoria, che siano incollocabili e che si trovino nelle condizioni indicate nello stesso art. 12, è concesso un assegno di incollocabilità pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla 1^a categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E lettera h) e quello complessivo di cui sono titolari.

Inoltre, l'ultimo comma dell'art. 12 in questione dispone che il trattamento di incollocabilità è concesso, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra previste dell'art. 20 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

Pertanto, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del D.P.R. n. 915, per coloro che fino alla data del compimento del 65°anno di età abbiano fruito del suddetto assegno viene corrisposto d'ufficio, dal giorno successivo alla predetta data, un assegno di pari importo, a titolo compensativo per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria al lavoro.

A seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia di adeguamento degli assegni dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio, ed in particolare della legge 10 ottobre 1989, n. 342, è

sorta la necessità di chiarire in quali termini si debba provvedere alla rivalutazione dell'assegno di incollocabilità e del relativo assegno compensativo con riferimento agli invalidi per causa di servizio, tenuto conto che l'importo degli assegni di che trattasi non è tabellare, come previsto per le pensioni di guerra, bensì soggetto a variare in conseguenza dei miglioramenti che intervengono sui trattamenti pensionistici.

In particolare, talune Amministrazioni centrali hanno manifestato difficoltà a disporre direttamente l'adeguamento dell'assegno di incollocabilità e compensativo derivante da miglioramenti di carattere generale e dalle perequazioni automatiche di cui alle leggi 29 aprile 1976 n. 177 e 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modifiche ed integrazioni.

Si ritiene pertanto opportuno fornire le seguenti istruzioni.

La Direzione Generale dei Servizi Periferici, sentita nel merito, ha rappresentato la possibilità che tale adeguamento venga effettuato dalle Direzioni Provinciali del Tesoro che amministrano le relative partite di pensione.

Ciò a condizione che nei provvedimenti concessivi dei predetti assegni sia espressamente indicato l'importo teorico del trattamento di 1^a categoria (che ha costituito la base di calcolo per la determinazione dell'assegno medesimo) sia in fase di prima attribuzione, sia in seguito alle intervenute variazioni del trattamento stesso.

Per la regolarizzazione degli assegni di incollocabilità e compensativi in corso di pagamento le Direzioni Provinciali del Tesoro, ove in possesso

dell'importo del trattamento teorico di 1^a categoria, provvederanno d'ufficio agli adeguamenti di che trattasi secondo le istruzioni che saranno loro impartite dalla Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

In mancanza di tale elemento, le Direzioni Provinciali del Tesoro stesse ne faranno richiesta alle competenti Amministrazioni centrali e, quindi, daranno luogo all'adeguamento secondo le modalità ed i termini sopra illustrati.

Si fa presente, inoltre, che analoga procedura va adottata anche per l'adeguamento dell'assegno di cumulo annesso alle pensioni privilegiate ordinarie di 2^a categoria, di cui all'art. 9, primo comma, della citata legge n. 9/1980, in quanto tale assegno viene corrisposto in misura non superiore ai cinque decimi della differenza tra il trattamento economico della 1^a categoria e quello della seconda categoria di spettanza dell'invalide, in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti.

lud

IL MINISTRO

